

CHIARIMENTI

SECONDA FASE PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISTO DI N. 6 SISTEMI DI SCANSIONE MOBILI SU RUOTA – A FUNZIONALITÀ AUTONOMA, SENZA NECESSITÀ DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA E DI ALCUNA INFRASTRUTTURA - DOTATI DI MOTRICE E CON SALA DI COMANDO INTEGRATA A BORDO DEL VEICOLO, PER LA SCANSIONE RADIOGRAFICA DI CONTAINER, AUTOTRENI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI A € 18.054.000,00 (DICIOTTOMILIONICINQUANTAQUATTROMILA/00), IVA ESCLUSA - DI CUI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO E FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, PARI A € 54.000,00.

CIG: B07F41C1CE

1) nella domanda di partecipazione viene richiesto di indicare la data in cui è stato effettuato il sopralluogo, ma nel disciplinare non viene richiesto un sopralluogo obbligatorio. Si richiede di chiarire.

Risposta:

Il sopralluogo non è previsto. Pertanto, l'indicazione della data di sopralluogo nella domanda di partecipazione è un refuso.

2) Nell'articolo 15 della bozza contrattuale sono indicati gli estremi della polizza assicurativa richiesta, ma non l'importo. Si chiede di esplicitare il massimale richiesto.

Risposta:

Il massimale della polizza assicurativa RCT è stimato in € 18.000.000,00 (diciottomilioni/00).

3) in merito a quanto indicato nel punto cc) pag. 9 della domanda di partecipazione, si chiede di chiarire se il sopralluogo sia obbligatorio e/o se tale punto debba essere compilato solo se si è presa visione dei luoghi e/o se trattasi di un refuso;

risposta:

Il sopralluogo non è previsto. Pertanto, l'indicazione della data di sopralluogo nella domanda di partecipazione è un refuso.

4) in merito a quanto indicato nella lettera r) pag. 7 della domanda di partecipazione, si chiede di chiarire se il DGUE e le ulteriori dichiarazioni debbano essere compilate nuovamente e/o allegate quelle presentate nella fase 1.

Risposta:

Nella presente fase 2, occorre compilare ed allegare la domanda di partecipazione (vedi allegati ai documenti della seconda fase).

Se la forma di partecipazione non è cambiata rispetto a quella prospettata nella prima fase, non occorre allegare nulla oltre alla domanda di partecipazione ove a pag. 2 è chiesto di specificare, appunto, se la forma di partecipazione è variata o meno rispetto a quella indicata nella prima fase.

Occorre, invece, allegare i documenti a comprova dei requisiti speciali nella busta amministrativa.

5) Si prega di confermare se la manutenzione del Trattore-motrice deve essere inclusa nella manutenzione full risk per i 2 anni ed eventualmente per l'estensione di ulteriori 2 qualora offerta in sede di gara. Si prega inoltre di specificare in caso di risposta affermativa se anche i consumabili, quali pneumatici, freni etc. debbano essere inclusi nel calcolo e dunque quale chilometraggi annuale massimo necessario considerare per il calcolo dei consumabili.

Risposta:

La manutenzione full risk deve essere intesa a copertura di tutti gli interventi necessari (anche riguardo alla sostituzione di consumabili).

Gli operatori economici considerino un chilometraggio annuale di 15.000.

6) Al fine di poter calcolare al meglio i costi previsti per la formazione si prega di specificare esattamente quanti discenti sarà necessario formare per ogni sito entro i due anni dall'installazione dei sistemi. Secondo le indicazione dell'art. 5 della specifica tecnica non è chiaro il numero di discenti da dover formare.

Risposta:

Si assuma un numero di operatori da formare, entro i primi due anni dalla verifica di conformità, pari ad almeno 40 persone per ogni sito.

Di questi, ne deve essere formato:

- un numero necessario a costituire almeno n° 3 turni di lavoro prima della messa in esercizio;
- un numero necessario a costituire almeno ulteriori n° 5 turni di lavoro entro n° 6 mesi dalla verifica di conformità;
- un numero necessario a costituire ulteriori n° 5 turni di lavoro tra il sesto e il dodicesimo mese dalla verifica di conformità;
- un numero necessario a costituire ulteriori n° 7 turni di lavoro trascorsi 12 mesi dalla verifica di conformità, ma comunque entro i primi due anni.

Il numero necessario a costituire un turno di lavoro è individuato nel numero minimo di personale stabilito con le procedure operative previste dall'offerente per assicurare il funzionamento dello Scanner in sicurezza (tale numero deve risultare nell'offerta tecnica presentata).

7) si richiede, non essendoci ancora un termine per la presentazione delle offerte, di comunicare la data da cui far decorrere la fidejussione provvisoria.

Risposta:

La garanzia provvisoria decorrerà dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte che è fissata il 16 giugno 2024, ore 19:00, salvo imprevisti della Piattaforma ASP- acquistinrete.

8) si chiede di chiarire se, la documentazione amministrativa prodotta nella fase 1, sia da allegare SOLO nel caso in cui la partecipazione alla procedura di gara avvenga con una configurazione differente rispetto a quella manifestata nella fase 1 o, se sia necessario, allegarla anche qualora la configurazione resti invariata.

Risposta:

La soluzione corretta è la prima tra quelle proposte. La documentazione amministrativa va nuovamente compilata e allegata solo se la partecipazione alla procedura di gara avviene con una configurazione differente rispetto a quella manifestata nella fase 1.

In questa fase, se la configurazione nella partecipazione resta invariata, occorre solo compilare ed allegare la domanda di partecipazione ove a pag. 2 è chiesto di specificare, appunto, se la forma di partecipazione è variata o meno rispetto a quella prospettata nella prima fase.

9) Si chiede di chiarire se sia necessario predisporre una dichiarazione per confermare che il contratto di avvalimento verrà allegato nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa o se sia sufficiente allegarlo nella sezione apposita a comprava di quanto richiesto nella lettera f) della domanda di partecipazione.

Risposta:

In caso di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega nella busta amministrativa: la dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento e il DGUE dell'ausiliaria.

Non occorre allegare nuovamente la documentazione amministrativa già presentata nella prima fase della procedura in oggetto (tra cui il contratto di avvalimento), salvo mutamenti.

10) Relativamente al self-cleaning si chiede di chiarire se sia necessario rilasciare una dichiarazione in merito alla non adozione di tale misure in quanto la società non versa nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 5 dell'Art. 80 del Codice.

Risposta:

Se non si versa nelle cause di esclusione per cui è necessaria l'adozione di misure di self-cleaning, non occorre allegare alcuna dichiarazione in merito.

11) Si prega di chiarire se è necessario effettuare un FAT per ogni unità oppure è sufficiente effettuare un FAT per tutte le unità.

Risposta:

È necessario effettuare un Factory Acceptance Test per ogni unità Scanner. Il FAT sulla prima unità Scanner deve essere effettuato in presenza della Commissione di collaudo. Per i FAT sulle successive unità è ammessa la presentazione di un documento tecnico in cui sono riportati i valori dei parametri misurati, le condizioni di svolgimento delle misure e le procedure usate per le stesse. Si applicano le pertinenti "Standard Test conditions" degli standard.

Sulla base di tale documento tecnico sarà verificata la conformità del sistema rispetto a quanto dichiarato in offerta.

12) Si prega di confermare che in fase di FAT è possibile verificare tutti i valori prestazionali ad eccezione di quelli che si possono verificare soltanto in loco, sul sito, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il THROUGHPUT.

Risposta:

Si conferma quanto risposto al quesito n. 11.

Con il FAT devono essere verificate le prestazioni degli Scanner (quelle minime richieste per l'ammissione alla procedura e quelle che l'operatore economico indica quali prestazioni oggetto di punteggio tecnico aggiuntivo – secondo criteri tabellari e/o discrezionali) relative a:

penetrazione nell'acciaio, risoluzioni spaziali, sensibilità al contrasto, capacità di osservare filo metallico, a quelle riportate al paragrafo 3.2.4 "Sistema di imaging" del capitolato tecnico, alla capacità di acquisire l'immagine radiografica di punti del veicolo compresi tra un'altezza minima e massima date, alla discriminazione materiali con codici colori, alle prestazioni del sistema automatico di rilevamento materiale radioattivo, alla schermatura della radiazione di fuga (leakage radiation) dell'acceleratore lineare, alla schermatura della radiazione incidente sulla barra dei rilevatori, alla velocità di spostamento (sola modalità moving mode) di cui al paragrafo 3.2.2 del capitolato tecnico.

Le verifiche SAT devono riguardare, per tutti gli Scanner, almeno quelle di seguito indicate:

capacità di operare nelle modalità static mode e moving mode e relativa produttività (su una frazione di 1 ora rappresentativa della prestazione raggiungibile in 1 ora), capacità di limitare l'erogazione dei raggi X in dipendenza della lunghezza del mezzo ispezionato, misure di intensità di equivalente di dose ambientale in cabina comando e quelle relative all'estensione dell'area di esclusione, la presenza di sistemi di allineamento automatico della corsa dello scanner al mezzo scansionato, le prestazioni del paragrafo 3.2.5 "Software per l'elaborazione dell'immagine radiografica e altri software di acquisizione dati" con esclusione di quelli verificati in FAT, e quanto non espressamente previsto per le verifiche FAT.

In aggiunta, saranno oggetto di verifiche SAT, secondo un previo accordo tra Stazione appaltante e aggiudicataria, le prestazioni del paragrafo 3.2.4 "Sistema di imaging" al solo fine di verificare il buon funzionamento dello Scanner ed eventualmente indicare agli operatori economici azioni correttive da attuare nell'ambito del programma di manutenzione. Tali verifiche possono essere effettuate a campione sui 6 Scanner, in modo da assicurare comunque un controllo completo dei relativi parametri verificabili in fase SAT.

13) Si prega di confermare che il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell'ausiliaria, già presentate in sede di manifestazione di interesse, non debbano essere ripresentate in gara.

Risposta:

L'operatore economico concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega nella busta amministrativa: la dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento e il DGUE dell'ausiliaria.

Non occorre allegare nuovamente i tre documenti di cui sopra presentati nella prima fase della procedura in oggetto, salvo mutamenti.

14) L'art. 5 dello schema di contratto e l'art. 28 del disciplinare prevedono che la consegna/installazione delle apparecchiature debba avvenire entro il 1° marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025. L'art. 3.1 del disciplinare stabilisce invece delle scadenze diverse e prevede, ad esempio, che le macchine destinate a Venezia e Siracusa SOT Augusta debbano essere consegnate e messe in esercizio nel giugno 2025. Si prega di chiarire a quali scadenze debba farsi riferimento ai fini della consegna e dell'installazione delle macchine: quelle dell'art. 5 dello schema di contratto e dell'art. 28 del disciplinare oppure quelle dell'art. 3.1 del disciplinare?

Risposta:

Al par. 28 del disciplinare di gara, il periodo *“Al fine di consentire il collaudo e la messa in esercizio entro i termini sopra indicati, la consegna dovrà avvenire entro e non oltre la data del 1 marzo 2025; tale termine è da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.”* deve intendersi come segue: “La consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature destinate agli Uffici delle Dogane di Livorno, Civitavecchia, Palermo deve avvenire entro 6 mesi dall'aggiudicazione; la consegna, installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura destinata all'Ufficio delle Dogane di Trieste deve avvenire entro 9 mesi dall'aggiudicazione; la consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature destinate agli Uffici delle Dogane di Venezia e Siracusa SOT Augusta deve avvenire entro 30 giugno 2025”.

Si confermano, pertanto, i termini indicati al par. 3.1 del disciplinare di gara.

Le penali e la previsione di risoluzione del contratto sono stabilite e quantificate alla risposta al quesito n. 16.

15) L'art. 10 dello schema di contratto non chiarisce con quale cadenza potranno essere fatturate le attività relative alla manutenzione degli impianti. Si prega di chiarire tale aspetto e, in particolare, se le attività di manutenzione eseguite potranno ad esempio essere fatturate ogni mese, ogni due mesi oppure ogni sei mesi;

Risposta:

La fatturazione della manutenzione ordinaria programmata e preventiva (par. 3.1.9 del capitolato tecnico) delle apparecchiature è semestrale e inclusa nel corrispettivo di aggiudicazione.

16) Con riferimento all'art. 13 dello schema di contratto si prega di chiarire (i) a quale importo ammonti la penale giornaliera per il ritardo nella consegna delle macchine, (ii) dopo quanti giorni di ritardo inizi ad applicarsi la penale e (iii) dopo quanti giorni di ritardo la stazione appaltante possa risolvere il contratto;

Risposta:

Lo schema di contratto pubblicato nei documenti di gara è da intendersi quale bozza di contratto, in linea con le previsioni di pubblicazione del codice.

Le penali sono stabilite come di seguito e devono intendersi per ogni singola apparecchiatura.

A) Apparecchiature da consegnare, installare e mettere in esercizio presso gli **Uffici delle Dogane di Livorno, Civitavecchia, Palermo:**

1. **se l'aggiudicazione è disposta entro il 1 settembre 2024**, le penali - quantificate nella misura di 0,8‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature - decorrono trascorsi 6 mesi dall'aggiudicazione per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna dal 1° al 30° giorno; oltre il trentesimo giorno di ritardo, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva;
2. **se l'aggiudicazione è disposta nell'intervallo di tempo dal 1 settembre al 30 settembre 2024**, le penali - quantificate nella misura di 0,9‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature - decorrono trascorsi 6 mesi dall'aggiudicazione per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna entro il 31 marzo 2025; oltre il 31 marzo 2025, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva;
3. **se l'aggiudicazione è disposta oltre il 30 settembre 2024**, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva, qualora le apparecchiature destinate agli Uffici delle Dogane di Livorno, Civitavecchia, Palermo non siano consegnate, installate e messe in esercizio entro 6 mesi dall'aggiudicazione.

B) Apparecchiatura da consegnare, installare e mettere in esercizio presso l'Ufficio delle Dogane di Trieste:

1. per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna dal 1° al 30° giorno trascorsi 9 (nove) mesi dall'aggiudicazione, nella misura di 0,8‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature; oltre il trentesimo giorno di ritardo, Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva;

C) Apparecchiature da consegnare, installare e mettere in esercizio presso gli Uffici delle Dogane di Venezia e Siracusa SOT Augusta:

1. per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna dal 1° al 30° giorno, a decorrere dal 1 luglio 2025, nella misura di 0,8‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature; oltre il trentesimo giorno di ritardo, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva.

17) Con riferimento all'art. 13 dello schema di contratto (pag. 12), si prega di chiarire a quanto ammonti la penale giornaliera che la stazione appaltante può applicare in caso di ritardo nell'esecuzione di interventi di manutenzione.

Risposta:

Nel caso della manutenzione full-risk, qualora a seguito di richiesta di intervento l'Aggiudicatario non ottemperi nei tempi previsti nei documenti di gara, in assenza di oggettivi e documentabili impedimenti dimostrati dall'aggiudicatario, l'Agenzia può procedere all'applicazione di una penale nella misura dello 0,3‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

18) “punto 3.2.4 System Imaging” Risoluzioni spaziali 45° (@0,4 m/sec, moving mode; IEC62523, paragrafo 7.4.2) di 3 mm , si intende che il braccio con i detectors deve posizionarsi a 45°? E non a 90 °? In questo modo l’area di controllo all’interno della quale far transitare i camion ed i container non avrà più le dimensioni minime idonee a tale attività e pertanto non sarà più in grado di ispezionare mezzi di tale dimensione, quindi in caso di scansione a 45° non è più richiesto avere una larghezza tale da garantire la scansione di camion e containers?

Risposta:

Si prega gli operatori economici di far riferimento alla figura 4 “Spatial resolution test apparatus”, pagina 15 dello standard IEC62523.

In nessuna parte dei documenti di gara si fa riferimento a un fascio primario raggi X emesso formando angoli con l’asse del mezzo ispezionato diversi da 90°.

19) “Punto 3.1.6 C) Nell’offerta tecnica devono essere indicati i valori del rateo di dose a 1 metro dal fuoco sull’asse del fascio e della radiazione di fuga a 90° rispetto all’asse del fascio.” È richiesto indicare il rateo di dose anche a 45°?

Risposta:

Non è richiesto.

Si consideri la misura della radiazione di fuga a 90° rispetto all’asse del fascio primario RX e a 1 metro dal fuoco. L’asse del fascio primario RX deve essere perpendicolare rispetto all’asse del mezzo ispezionato, nella posizione che lo stesso occuperebbe durante la normale attività di scansione

20) “Punto 3.1.6 D” visto che la Safety Zone deve essere inferiore a 2000m2, visto che la safety zone per una scansione a 90° ed una a 45° non si sovrappongono. E’ richiesto indicare che safety zone indicata in gara possa soddisfare i requisiti di sicurezza di entrambe le configurazione contemporaneamente ?

Risposta:

I requisiti di sicurezza sono richiesti per un orientamento dell’asse del fascio RX primario di 90° rispetto all’asse del mezzo ispezionato (angolo di scansione tradizionale).

Nei documenti di gara non si fa alcun riferimento ad angoli di scansione diversi rispetto a quello tradizionale.

21) “6.3.a pagina 15 “ Disciplinare di gara

“Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) forniture analoghe, per importi non inferiori all’importo di € 18.000.000,00 (diciottomilioni/00), IVA esclusa “Si prega di confermare che il requisito di partecipazione debba essere posseduto per analogo prodotto ove analogo prodotto si intenda sistema completo ed ASSEMBLATO ad alta energia come richiesto da capitolato.

Risposta:

Nel chiarimento si esclude espressamente dalle forniture analoghe solo il caso riferibile all'aver eseguito forniture della sola componente "acceleratori lineari ad alta energia".

Inoltre, in nessuna parte dei documenti di gara si fa riferimento alla parola "assemblato".

22) Con riferimento alla risposta al quesito 14 in fase di manifestazione di interesse, si chiede di confermare la risposta già fornita in precedenza:

Risposta: "Forniture analoghe" sono da considerarsi quelle specifiche relative a sistemi mobili – su ruota o rotaia – oppure fissi – del tipo "a portale", per l'ispezione non intrusiva di container, veicoli o altri mezzi di trasporto mediante Raggi X ad alta energia. In tal senso è da intendersi, quale oggetto della fornitura, il sistema radioscopico che include l'acceleratore lineare e che sia completo della parte di rilevazione per l'acquisizione dell'immagine radiografica. È da escludersi, dunque, quale fornitura analoga, l'aver eseguito – nel periodo preso a riferimento nell'avviso di indizione della gara – forniture della sola componente "acceleratori lineari ad alta energia". Pertanto, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, sono ammesse le forniture analoghe come sopra individuate."

Si chiede pertanto di confermare che il requisito sia da possedersi per la vendita dell'intero sistema ASSEMBLATO e non di uno o più sub-componenti.

Risposta:

Si veda risposta alla risposta fornita al quesito n. 21.

23) "6.3.a pagina 15 "Disciplinare di gara

Si chiede di confermare che il requisito debba essere posseduto da società in attività e non in liquidazione o fase di chiusura.

Risposta:

La stazione appaltante, operando nel rispetto della normativa di settore, applica la disciplina dettata dal codice degli appalti, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

24) "6.3.a pagina 15 "Disciplinare di gara

Se trattasi di neocostituita con meno di un esercizio finanziario all'attivo e non ancora in possesso di primo bilancio, si chiede se sia consentita la partecipazione.

Risposta:

La stazione appaltante, operando nel rispetto della normativa di settore, applica la disciplina dettata dal codice degli appalti, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Se trattasi di operatore economico neocostituito, la partecipazione è possibile mediante il ricorso all'avvalimento, quale istituto finalizzato a promuovere la competizione tra le imprese e a consentire l'accesso alle gare agli operatori economici di nuova costituzione o, comunque, non ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate procedure di affidamento di contratti pubblici.

25) “3.2.1 Capitolato tecnico” Punteggio Tecnico

Le migliorie tecnico funzionali (eventualmente proposte), per poter costituire punteggio aggiuntivo, devono essere possedute, sviluppate, installate e verificabili da parte della Commissione Tecnica al momento della presentazione della offerta ?

Risposta:

La valutazione delle caratteristiche migliorative, e del relativo punteggio, è di competenza esclusiva della Commissione Giudicatrice.

Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione e l’offerta tecnico-economica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato d.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate.

Inoltre, costituisce illecito professionale grave (art. 98, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la condotta dell'operatore economico che [...] abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”

26) “3.2.1 Capitolato tecnico” Punteggio Tecnico e riff a Manutenzione evolutiva

In considerazione del quesito precedente e della richiesta di manutenzione evolutiva per min 5 anni si chiede se la road map di implementazione delle migliorie tecnico funzionali che costituiscono punteggio aggiuntivo venga valutata come punteggio premiante? eventualmente in che misura?

Risposta:

I criteri di valutazione sono indicati al par. 16.1 del disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

27) Per poter consentire una corretta valutazione da parte della Commissione Tecnica del effettivo valore del DO riferito sempre alle migliorie tecniche hardware e software proposte/proponibili sul sistema si chiede se questi avanzamenti tecnologici siano considerati oggetto di punteggio premiante solo se già da tempo adottati sul sistema, su cui è possibile definire il loro MTBF, o se il loro valore MTBF non è elemento di valutazione premiante ?

Risposta:

Il MTBF non è un elemento di valutazione, nemmeno premiante.

28) Relativamente ai sistemi di sicurezza di cui dovrà essere equipaggiato il sistema ed alla necessità di fornire un sistema a guida automatica secondo quanto descritto al paragrafo 3.1.6

(“Requisiti di sicurezza per la protezione delle persone all’esposizione alle radiazioni ionizzanti e aspetti di sicurezza sul lavoro” del Capitolato Tecnico) si chiede di chiarire se vi sia obbligo di fornire un sistema di anticollisione all’interno del gantry che eventualmente interrompa la movimentazione del mezzo e la scansione dello stesso.

Risposta:

Non vi è obbligo purché sia assicurata la presenza di un “sistema di anticollisione”, inteso come qualsiasi sistema atto ad assicurare la sicurezza delle persone, in modo da ridurre al minimo le conseguenze sulle stesse di un’eventuale collisione che coinvolga l’attrezzatura di lavoro, e a preservare la funzionalità e l’integrità del bene.

29) In merito alle caratteristiche dimensionali del sistema di scansione secondo quanto descritto al paragrafo “3.1.1 Tipologia di sistema di scansione e sue caratteristiche generali” del Capitolato Tecnico, viene richiesto al concorrente di fornire un sistema con larghezza massima non superiore ai 9,0 m in condizioni operative. Nelle risposte ai quesiti in fase di prequalifica veniva precisato con risposta al quesito 8 quanto segue : [... Saranno accettate, dunque, le offerte che presentino ingombri in larghezza del sistema di scansione superiori a quelli indicati nell’avviso di indizione della gara solo se tali parti eccedenti siano poste ad un’altezza maggiore o uguale a 2,9 m rispetto al piano stradale.]. Altresì veniva fornita ulteriore precisazione al quesito 8 appresso citato : [A precisazione della risposta al quesito n° 8, considerato che, anche in caso di futura realizzazione di schermature, è necessario comunque garantire – a fini di protezione delle persone in caso di emergenza - la presenza, tra il sistema di scansione e le schermature stesse, di uno spazio tecnico per assicurare le vie di emergenza, le cui larghezze hanno riferimenti di tolleranze pari al 2%, le misure di ingombro del sistema di scansione – per le parti dello stesso poste ad un’altezza inferiore a 2,9 m rispetto al piano stradale - indicate nell’offerta e, nello specifico, riferite alla sua massima larghezza al piano stradale, possono essere accettate per scostamenti rientranti nel 2%.]

Tutto ciò premesso si chiede di confermare che un mezzo in modalità operativa , di larghezza massima superiore a 9,0 m +2% (pari quindi a 9.18m) per le parti del sistema di altezza inferiore ai 2,9 m, sia da ritenersi non conforme ai requisiti richiesti.

Risposta:

Si conferma. Tuttavia, si precisa che la larghezza massima ammessa, tenuto conto dei riferimenti di tolleranze del 2% ed espressa considerando la prima unità decimale, deve essere valutata con il corretto arrotondamento.

30) In relazione all'art. 9 a pag. 19 del Disciplinare, si prega di confermare che la cauzione provvisoria debba essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e che invece non è richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati.

Risposta:

Come stabilito al par. 9 del disciplinare di gara, la garanzia provvisoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni, su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Circa, invece, il secondo quesito si conferma che non è richiesto al concorrente anche l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

31) All'art. 15 a pag. 32 del Disciplinare, al punto b) si fa riferimento ai “costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare”. Facendo presente che non si rinviene alcuna indicazione ai suddetti costi di manodopera, si chiede di dare indicazione di tali costi quale elemento essenziale per l'applicazione della richiamata disposizione del Disciplinare.

Risposta:

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 100.000,00/annui e riferiti ai servizi di consegna, installazione, manutenzione ed assistenza.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I costi della manodopera sono calcolati in base al costo medio orario del lavoro del settore merceologico Metalmeccanico-industria - o equivalente - riportato nel corrispondente e vigente CCNL per gli operai e gli impiegati.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in fase di offerta è richiesto a ciascun Concorrente di confermarne l'applicazione o di indicare il differente CCNL che garantisca ai lavoratori impiegati nell'appalto tutele equivalenti.

32) Con riferimento ai criteri di valutazione, e in particolare al criterio n. 29 a pag. 36 [Classe energetica dei sistemi di condizionamento e raffrescamento (cabina di comando e cabina guida trattore) A++ o superiore] si prega di confermare che i sistemi di condizionamento e raffreddamento nella cabina di guida trattore si riferiscono all'impianto equipaggiato di fabbrica con il trattore stesso e che non è necessario installare altri sistemi di condizionamento e raffreddamento.

Risposta:

Si conferma, purché sia assicurato condizionamento e raffrescamento nella cabina di comando e nella cabina guida trattore. Il punteggio aggiuntivo è attribuito se il/i sistemi di condizionamento assicura/assicurano il soddisfacimento del requisito previsto.

33) Con riferimento ai criteri di valutazione, e in particolare al criterio n. 34 a pag. 37 [Capacità di discriminazione dei materiali mediante funzione a più di tre colori (IEC62523, paragrafo 7.5.2)] si fa presente che il requisito di distinguere i materiali con colori diversi o meno non può che essere considerato un criterio tabellare e non discrezionale e pertanto si prega di modificare questo criterio di valutazione.

Risposta:

Il criterio IEC 62523 è stabilito per una capacità di discriminazione di quattro tipologie di materiali, attribuendo ad ognuno di questi un colore diverso. Tuttavia, la stazione appaltante non può essere a conoscenza degli avanzamenti tecnologici che gli operatori economici hanno saputo mettere in atto negli

anni successivi alla pubblicazione dello standard IEC. Per esempio, non sa se vi siano operatori in grado di offrire la capacità di identificazione automatica di materiali mediante codici a più di quattro colori e non può, in conseguenza, stabilire ex ante dei criteri tabellari di attribuzione di punteggi aggiuntivi in base a determinate prestazioni.

In questo senso è stata effettuata la scelta di attribuire un punteggio in maniera discrezionale.

Pertanto, non sono modificate le modalità di valutazione dei punteggi previste dal disciplinare di gara.

34) Con riferimento ai criteri di valutazione, e in particolare al criterio n. 35 a pag. 37 [Modalità di effettuazione del controllo periodico di buon funzionamento del sistema di rilevamento materiali radioattivi, con particolare riferimento alla gestione delle sorgenti radioattive di prova] si fa presente che tale requisito non può che essere considerato un criterio tabellare e non discrezionale e pertanto si prega di modificare questo criterio di valutazione. Anche questo criterio dovrebbe essere Tabellare. Infatti appare ragionevole assegnare i punti in base alla quantità di materiali o anomalie che il sistema è in grado di identificare automaticamente. Ad esempio, se il concorrente offre l'identificazione automatica di 3 tipi diversi di materiali, otterrà 1 punto, se il concorrente offre l'identificazione automatica di 4 tipi diversi di materiali o anomalie, otterrà 2 punti, oppure qualora vengano offerti 7 o più tipi diversi di materiali o anomalie, verranno assegnati 5 punti. Oppure un meccanismo tabellare analogo a discrezione della Stazione Appaltante da indicare in risposta al presente chiarimento. Si prega di confermare.

Risposta:

Il criterio n. 35 non si riferisce all'individuazione di materiali radioattivi, ma alla capacità di individuare materiali sospetti come specificato al paragrafo 3.2.5 del capitolato tecnico.

Come nel caso del quesito n° 33, la Stazione appaltante non può conoscere tutte le tipologie di materiali sospetti che gli Scanner degli operatori economici sono in grado di individuare.

Non sono modificate le modalità di valutazione dei punteggi previste dal disciplinare di gara.

35) Con riferimento ai criteri di valutazione, e in particolare al criterio n. 38 a pag. 37 [Individuazione automatica di materiali sospetti e anomalie nelle parti strutturali e non dei container] si chiede di considerare la particolarità dei materiali radioattivi, che possono essere gestiti solo da terze parti limitate che dispongono della necessaria autorizzazione speciale e non dal concorrente direttamente; appare ragionevole quindi che tale criterio sia valutato in base alla quantità di controlli periodici sulla buona funzionalità del sistema di monitoraggio delle radiazioni offerto dal concorrente ogni anno. E pertanto dovrebbe essere un criterio Tabellare. Si prega di considerare e confermare.

Risposta:

Si assume che l'operatore economico stia facendo riferimento al criterio n. 38 "Modalità di effettuazione del controllo periodico di buon funzionamento del sistema di rilevamento materiali radioattivi, con particolare riferimento alla gestione delle sorgenti radioattive di prova" e non all'individuazione di materiali sospetti.

Si ritiene sufficiente un numero di controlli di buon funzionamento pari a 1 per anno.

L'operatore descriva le modalità con cui intende garantire l'effettuazione dei controlli periodici sulla buona funzionalità del sistema di monitoraggio delle radiazioni, tenendo presente che le unità operative destinatarie degli Scanner non hanno in dotazione le sorgenti di prova per i controlli di buon funzionamento e che la Stazione appaltante non intende acquisirle.

Non sono modificate le modalità di valutazione dei punteggi previste dal disciplinare di gara.

36) Sullo schema di relazione tecnica predisposto da codesta Stazione appaltante viene prescritto che “La Relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max; si precisa che pagine ulteriori alla quindicesima non saranno valutate dalla Commissione”. Si fa presente che appare sussistere una contraddizione con quanto indicato a pag. 37 Disciplinare in cui il numero massimo di pagine è “max 15 pagine in formato A4 fronte retro” (quindi se fronte retro su 15 fogli sarebbero 30 pagine). Si prega di chiarire il numero massimo di pagine sul formato .pdf che verrà presentato in gara con modalità telematica.

Risposta:

La relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4 di un file in formato digitale, senza alcuna interruzione di pagina, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max.

Il riferimento al fronte retro è un refuso.

37) Il paragrafo 3.1. a pag. 11 del Disciplinare prevede come tempi di consegna, tra l'altro, “6 mesi dall'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (vd par. 28)” ovvero “9 mesi dall'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (vd par. 28)”. Ciò appare in contrasto con l'articolo 4 dello schema di contratto in cui il termine di consegna decorre “dalla data di firma del presente contratto”. Infatti tale disposizione contrattuale appare corretta in quanto i tempi di consegna per i primi 4 sistemi sono rispettivamente di 6 mesi e di 9 mesi dalla pubblicazione dell'aggiudicazione. Ciò significa che per rispettare i tempi di consegna, l'aggiudicatario dovrebbe iniziare la produzione subito dopo aver ricevuto l'aggiudicazione (e anche in pendenza di eventuali ricorsi). Pertanto, si prega di chiarire e modificare i tempi di consegna in 6 o 9 mesi dalla firma del contratto.

Risposta:

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 14.

38) In relazione all'articolo 5 dello schema di contratto che prevede che “Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile: - qualora la consegna/installazione dell'apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025” si segnala la contraddizione con il Disciplinare per la parte in cui all'art. 3.1. prevede la data di giugno 2025 ovvero il termine di 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Si chiede di chiarire e modificare.

Risposta:

Si rinvia alle risposte fornite ai quesiti nn. 14 e 16.

39) In relazione all'articolo 5 dello schema di contratto che prevede che “Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile: - qualora la consegna/installazione dell'apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025” si chiede di confermare che la stazione appaltante è obbligata

a pagare in ogni caso il concorrente qualora ordini l'avvio anticipato delle prestazioni rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.

Risposta:

L'operatore economico, presentando l'offerta, accetta tutti i documenti di gara e le condizioni in esse contenute. In tal senso, nella domanda di partecipazione, l'operatore dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all'appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

In sede di aggiudicazione sarà chiesto all'operatore economico la tempestiva trasmissione di un cronoprogramma di consegna ed installazione che specifichi le tempistiche di consegna delle apparecchiature dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Tuttavia, nel caso in cui, avviata anticipatamente l'esecuzione del contratto, l'operatore economico non fosse in grado di consegnare ed installare le apparecchiature nei termini di cui alla risposta fornita al quesito n. 14, comportando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione appaltante rimborserà il costo sostenuto per l'avvio delle prestazioni, fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno per fatto imputabile all'operatore.

40) In relazione all'articolo 5 dello schema di contratto che prevede che "Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile: - qualora la consegna/installazione dell'apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025" si chiede di confermare che il concorrente avrà il diritto di legittimamente rifiutare di sottoscrivere il contratto qualora la stazione appaltante chieda che la firma del contratto avvenga in data successiva al 1 settembre 2024, e cioè meno di 6 mesi prima del termine del 1 marzo 2025.

Restano fermi i termini già indicati sopra alle risposte fornite ai quesiti nn. 14, 16, 37 e 38 e l'impegno assunto, in sede di aggiudicazione, con la presentazione del cronoprogramma.

Nel rispetto del principio di risultato, tenuto conto che la gara è stata indetta con termini ridotti, onde evitare la perdita di finanziamenti europei, e considerate le tempistiche - causate dal disservizio della piattaforma ASP - della seconda fase della procedura, ai sensi dell'art. 17, comma 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'aggiudicazione si ricorrerà all'esecuzione d'urgenza.

La garanzia provvisoria prestata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 106, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario.

41) In relazione al paragrafo 3.1.3. a pag. 7 del Capitolato tecnico in cui è prescritta la "capacità di acquisire l'immagine radiografica di punti del veicolo compresi tra un'altezza minima di 40 cm e un'altezza di almeno 4,30 m, misurati rispetto al livello stradale di riferimento" si prega di confermare che l'altezza minima e massima dichiarata dall'offerente in risposta a questo requisito deve essere garantita in qualsiasi posizione all'interno del tunnel di scansione.

Risposta:

Il requisito deve essere posseduto in corrispondenza dei punti del tunnel di scansione occupati dal mezzo ispezionato secondo quanto qui specificato:

- altezza di almeno 4,30 metri sul lato del mezzo ispezionato più vicino all'acceleratore lineare;
- altezza minima di 40 cm sul solo lato del mezzo ispezionato più vicino alla barra dei rilevatori.

42) In relazione al criterio 21 a pag. 35 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che l'altezza minima ispezionabile deve essere raggiunta e garantita in qualsiasi posizione all'interno del tunnel di scansione.

Risposta:

Come da risposta al quesito n°41, anche in questo caso, il requisito deve essere posseduto in corrispondenza dei punti del tunnel di scansione occupati dal mezzo ispezionato sul solo lato più vicino alla barra dei rilevatori.

43) In relazione al paragrafo 3.1.4. a pag. 8 del Capitolato tecnico in cui si richiede che “Lo scanner deve essere dotato di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe dei mezzi ispezionati e di riconoscimento ottico dei container (OCR)” si prega di confermare che il sistema di riconoscimento targhe è necessario solo per riconoscere la targa anteriore dei veicoli.

Risposta:

Si conferma, purché sia assicurata la funzione di riconoscimento targhe qualsiasi sia il verso della corsa dello scanner nella modalità mobile.

44) In relazione al paragrafo 3.2.9. a pag. 23 del Capitolato tecnico in cui si richiede che “Le PdL dovrebbero poter essere connesse a una rete sicura per garantire la trasmissione sicura dei dati tra lo scanner ed una Central Operating Room (COR) remota” e si chiede di indicare le “modalità di realizzazione dell'infrastruttura” si prega di indicare i seguenti dati relativi alla Central Operating Room (COR), e in particolare:

Dove si trova la COR?

Che tipo di dati devono essere trasferiti al COR dallo scanner?

Come verranno utilizzati i dati trasferiti nel COR? I dati saranno memorizzati solo nel COR o ci saranno operatori che faranno analisi dell'immagine sulla base dei dati trasferiti nel COR?

La rete e tutte le strutture all'interno del COR rientreranno nell'ambito di competenza dell'Amministrazione aggiudicatrice?

Risposta:

La soluzione proposta dovrebbe essere basata su sistemi di trasmissione dati mobile. Non ha dunque rilevanza la distanza della centrale operativa remota (COR).

La COR non è oggetto della fornitura, le soluzioni di analisi e storage devono essere circoscritte alle postazioni di lavoro locali. Siccome però, tutti i tipi di dati, generati localmente, potrebbero essere trasmessi alla COR si chiede di specificare nell'offerta se, ai fini dell'analisi, occorra installare o meno il software di elaborazione immagini anche presso tale sede remota.

45) Si chiede di confermare che le certificazioni ISO rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da UKAS non sono utilizzabili ai fini della partecipazione alla gara, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4089 del 21/04/2023.

Risposta:

La stazione appaltante opera nel rispetto della normativa di settore.

46) In relazione al paragrafo 5. a pag. 26 del Capitolato tecnico in cui si richiede ai concorrenti “un modulo di formazione pratica, da svolgere a bordo scanner con un massimo di 2 discenti per volta. Dovranno essere previste tante sessioni quante necessarie a soddisfare completamente il fabbisogno formativo dell'Ufficio, in dipendenza del numero di operatori addetti” si chiede di confermare il numero totale di allievi che dovranno seguire la formazione pratica. Ciò serve all'offerente per calcolare il costo di erogazione di tale formazione.

Risposta:

Si veda risposta al quesito n° 6.

47) In relazione all'art. 9 a pag. 19 del Disciplinare, si prega di confermare che non è richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati.

Risposta:

Non è richiesto l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

48) In relazione al quesito precedente in relazione all'art. 9 a pag. 19 del Disciplinare, qualora fosse richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati, si chiede di confermare che il concorrente potrà costituire un deposito a titolo di pegno ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del d.lgs 36/2023 dell'importo pari al 10 per cento dell'importo a base di gara mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Istituto Bancario: Banca d'Italia le cui coordinate sono indicate nel terzo paragrafo del predetto art. 9 del Disciplinare.

Risposta:

Non è richiesto l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

La garanzia definitiva andrà rilasciata in linea con quanto previsto dagli artt. 106 e 117, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante fideiussione o cauzione, come previsto dall'art. 106 del citato decreto.

49) L'art. 13 dello schema di contratto a pag. 11 e pag. 12 contiene indicazioni di penali senza il relativo ammontare. Ciò è in contrasto con il penultimo paragrafo a pag. 45 del Disciplinare che indica un ammontare indeterminato tra un minimo e un massimo applicabile non solo al caso di ritardo. Si prega di chiarire e indicare esattamente l'ammontare che verrà inserito in ciascun paragrafo del richiamato articolo 13 del contratto.

Risposta:

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 16.

50) In relazione al paragrafo 13 del Disciplinare in relazione a "Documentazione a comprova dei requisiti speciali" si chiede di confermare che in questa fase non è richiesta la produzione di alcun documento ovvero indicare gli eventuali documenti richiesti.

Risposta:

Come indicato al par. 6 del disciplinare di gara, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico deve inserire nel FVOE i documenti a comprova dei requisiti generali di cui al par. 5 e dei requisiti speciali come indicati ai parr. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

Nel caso in cui l'operatore non abbia inserito i documenti in questione nel FVOE, deve produrli nella busta amministrativa come previsto nel par. 13 del disciplinare di gara.

51) In relazione al punto 13 del Capitolato tecnico si chiede di confermare che l'assistenza tecnica e il servizio di manutenzione in sito con apprestamento della relativa logistica sul territorio potrà essere oggetto di subappalto.

Risposta:

Fermo restando il requisito di partecipazione riferito alla sede operativa sul territorio dell'Unione Europea, è possibile subappaltare la manutenzione.

52) con riferimento allo schema di contratto nel quale non è previsto alcun limite massimo di responsabilità complessiva e nessuna esclusione dei danni indiretti e consequenziali, si chiede:
a) di prevedere un limite di responsabilità complessivo pari al 100% dell'importo del contratto;
b) un'esclusione della nostra responsabilità per mancato profitto e qualsiasi danno indiretto e consequenziale;

Risposta:

La RC deve essere operante per danni arrecati a terzi, anche indiretti e consequenziali, anche nei casi di mancato profitto, laddove gli stessi siano ascrivibili al funzionamento delle apparecchiature, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità.

53) si chiede di chiarire se i consumabili delle stampanti o quant'altro presente nella postazione di lavoro fosse a carico dell'aggiudicatario

Risposta:

No.

54) Il fase-Capitolato tecnico 3.1.6H

Visto che L'area di esclusione si calcola con un mezzo scansionato di 18 mt di dimensioni, a causa della natura del raggio mobile e della variazione della densità del carico, sarebbe possibile che si verificassero situazioni in cui le letture fossero notevolmente differenti da un container e l'altro. Si chiede di voler confermare se:

- a- La lettura dei valori di emissioni sarà effettuata in aria fuori dall'area di esclusione ?
- b- La lettura dei valori di emissione sarà effettuata durante la scansione di un container di 18 metri ?
- c- il container deve essere fornito dal partecipante/fornitore del sistema radiogeno secondo criteri che consentano misurazioni equivalenti e stabili? (come altresì previsto per i test di qualità d'immagine)
- d- le prove verranno effettuate sia durante la FAT che durante la SAT? Vi è una tolleranza prevista in caso di discrepanza di valori tra fat e sat, attribuibili alle differenti condizioni ambientali?

Risposta:

- a- La misura sarà effettuata in aria ai bordi dell'area di esclusione dichiarata.
- b- Le misure saranno effettuate durante la scansione di un autoarticolato lungo 18 metri (l'offerente assuma come mezzo di riferimento per le prove un autoarticolato con container vuoto).
- c- è onere dell'aggiudicatario procurare quanto occorre per la verifica di conformità.
- d- Si veda risposta al quesito n° 12.
Le valutazioni saranno effettuate al netto del fondo ambientale (saranno dunque depurate dal campo di radiazione dovuto al fondo ambientale). L'uso del mezzo di riferimento come indicato al precedente punto b eliminerà le altre possibili interferenze significative dovute alle condizioni ambientali.

55) In merito a quanto riportato al punto d) del paragrafo “3.1.6 Requisiti di sicurezza per la protezione delle persone all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e aspetti di sicurezza sul lavoro”, si chiede di precisare se, ai sensi del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n.101 (attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM), i limiti di esposizione alle radiazioni ionizzanti al di fuori della safety zone, debbano essere tali da classificare l'ambiente di lavoro come Zona Controllata o meno, e se i lavoratori dovranno essere classificati come lavoratori non esposti.

Risposta:

La classificazione del personale addetto e degli ambienti di lavoro è influenzata da parametri che non dipendono solo dal sistema di scansione ed esulano, comunque, dalla procedura di affidamento. Agli operatori economici non si chiede la loro classificazione.

Il parametro di riferimento che deve essere assunto per stabilire la conformità al punto indicato è, tra gli altri, l'intensità di equivalente di dose ambientale mediato su un'ora.

Questa è calcolata come: (dose/n° 1 scansione) x (numero di scansioni effettuate in 1 ora alla massima capacità operativa dello Scanner) / (tempo totale di erogazione effettiva dei raggi X corrispondente al numero di scansioni effettuate in 1 ora alla massima capacità operativa dello Scanner).

Per il tempo di erogazione effettiva di una scansione, si consideri il tempo durante cui sono effettivamente erogati raggi X e necessario allo Scanner per la scansione del mezzo di riferimento indicato in risposta al quesito 54, punto b. Deve essere incluso il tempo di erogazione RX durante cui il fascio RX non incontra il mezzo in ispezione.

Per il valore dose/scansione si deve intendere la dose misurata durante una scansione al netto del fondo ambientale.